

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: “D.G.R n. 7/18 del 26.02.2021 – “Decreto Legislativo 29 marzo 2004, recante “*interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n.38*”. *Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori della Regione Sardegna*” e ss.mm.ii. - *Approvazione dell’avviso, del bando e nomina dei responsabili del procedimento*”.

Sostituzione degli artt. 7 e 8 del bando pubblico per l’ammissione agli indennizzi per l’evento di cui sopra e sospensione con conseguente proroga dei termini di presentazione delle domande.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “*Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna*” e ss. mm. ii...

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “*Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione*” e ss. mm. ii..

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 recante “*Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali*” e ss. mm. ii..

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione*”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n° 722/23 del 24.05.2023 “*Struttura organizzativa dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna. Modifica determinazione del Commissario Straordinario n.1194 del 08.11.2022*”;

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 43 del 01.09.2023 con il quale è stato individuato per l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia il dott. Marcello Onorato;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1322/21 del 01.12.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura al dott. Giuseppe Aresu;

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) ha modificato sia le competenze dell'Agenzia Laore che la legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura;
- con determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, n. 1632 del 22.11.2023, è stato approvato l'avviso, il bando e la nomina dei responsabili del procedimento di cui alla D.G.R n. 7/18 del 26.02.2021 – *"Decreto Legislativo 29 marzo 2004, recante "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n.38"*. Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori della Regione Sardegna" e ss.mm.ii., fissando il termine per la presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 01.12.2023 alle ore 12:00 del 02.01.2024;
- con determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, n. 1653 del 27.11.2023, è stata modificata la nota a piè di pagina n. 3 del bando pubblico approvato con la sopraccitata Determinazione n. 1632 del 22.11.2023.

RILEVATO CHE

- il contenuto degli artt. 7 e 8 del bando indicato in oggetto non consentono allo stato una chiara e inequivocabile modalità di calcolo dell'indennizzo con conseguente – eventuale - errata quantificazione del danno subito dagli istanti.

RITENUTO CHE

in ragione di quanto sopra e al fine sia di evitare un possibile nocumento agli istanti che di consentire una più intellegibile modalità di determinazione dell'importo dell'indennizzo, è opportuno:

- **modificare** il bando pubblico per l'ammissione agli indennizzi di cui alla Determinazione n. 1632 del 22.11.2023, così come modificato dalla Determinazione del D.S. n. 1653 del 27.11.2023; nello specifico, si ritiene di dover sostituire gli artt. 7 (*"Intensità dell'indennizzo"*) e 8 (*"Interventi finanziabili"*) del detto bando come appresso:

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

“Art. 7. INTENSITÀ DELL'INDENNIZZO

L'intensità dell'indennizzo è fissata, ai sensi dell'art. 25, par. 11, Reg. (UE) n. 2472/2022, nella misura dell'80% degli importi ammessi per compensare le perdite del valore della produzione causate dalla distruzione delle produzioni; tale percentuale è elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali (All. 1, tab. n. 3). Dagli importi ammissibili saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea, ovvero in virtù di polizze assicurative relative agli stessi danni indennizzabili.

L'intensità dell'indennizzo sarà proporzionalmente ridotta tra gli aventi diritto nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie complessivamente disponibili, così come individuate nell'art. 3 del presente bando, non consentano di ristorare integralmente il danno da questi subito; eventuali integrazioni dei contributi spettanti potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 25, par. 10 Reg. (UE) n. 2472/2022, gli indennizzi spettanti saranno ridotti del 50%, ad esclusione di quei beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa per i rischi climatici statisticamente più frequenti nella Regione, a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione.

L'indennizzo alle imprese agricole oggetto del presente bando, a cura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, è in corso di notifica presso la Commissione Europea.

Art. 8. INTERVENTI FINANZIABILI

I danni indennizzabili sono quelli relativi alla perdita del valore della produzione, quale conseguenza diretta dell'evento calamitoso oggetto del presente bando.

Si considera perdita del valore della produzione la riduzione calcolata quale differenza tra i valori riportati come nelle successive lettere A e B:

A. *la media del valore della produzione pari al volume di affari (vedasi nota 3 all'articolo 6 del presente bando) conseguito in ciascuno dei tre o cinque anni precedenti l'avversità, escludendo in quest'ultimo caso il valore più basso e quello più elevato;*

B. *il valore della produzione pari al volume di affari conseguito nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica o nel successivo anno 2021 (in funzione del particolare ordinamento colturale praticato nell'azienda agricola).*

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

Il danno indennizzabile (perdita di reddito) sarà pertanto determinato dalla differenza dei valori A – B.

Il volume d'affari è quello dichiarato fiscalmente per ciascuno degli anni computati nell'operazione di sottrazione di cui sopra, al netto dei volumi d'affari riferibile alle produzioni zootecniche.

Le imprese in regime di esonero IVA (volume d'affari pari o inferiore a € 7.000,00) per il calcolo della perdita del valore della produzione, con riferimento alle annualità precedenti alla calamità possono utilizzare, gli indici delle Produzioni Standard della Regione Sardegna del PSR Sardegna 2014/2020 (All. 1, Tab. n. 2). Fermo restando che qualora la sommatoria dei redditi lordi standard riferibili all'ordinamento aziendale praticato risulti superiore al valore di € 7.000,00 annui, la dimostrazione della perdita del valore della produzione dovrà essere documentata esclusivamente a mezzo delle autofatture rilasciate dagli acquirenti.

Laddove una PMI sia stata costituita da meno di tre anni dalla data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso, in luogo del valore della produzione si farà riferimento alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media, delle medesime dimensioni del richiedente, operante in ambito regionale utilizzando i suddetti indici delle Produzioni Standard della Regione Sardegna (All. 1, Tab. n. 2).

La perdita di reddito comunque calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa della calamità naturale in argomento; si precisa che a tale importo (perdita di reddito + eventuali ulteriori spese) saranno detratti i costi che si sarebbero dovuti ordinariamente sostenere in assenza della calamità quali, a titolo puramente esemplificativo, costi per le concimazioni, trattamenti e raccolta non effettuate in ragione dell'accadimento avverso.

Si precisa infine che, in sede di effettuazione dei controlli previsti dal successivo art. 11, le perdite del valore della produzione dichiarate dovranno essere comunque dimostrate mediante esibizione di fatture o con documenti contabili aventi forza probante equivalente”.

- **Sospendere** fino alla modifica tecnica del modulo di acquisizione della domanda di indennizzo e, per l'effetto, **prorogare** il termine di presentazione delle domande fino alle ore 12:00 del 15.01.2024.

DETERMINA

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

1. **DI APPROVARE E SOSTITUIRE** gli artt. 7 e 8 del bando pubblico per l'ammissione agli indennizzi allegato alla Determinazione del D.S. Indennizzi in Agricoltura n. 1632 del 22.11.2023, così come modificato dalla successiva determinazione del detto D.S. n. 1653 del 27.11.2023, come segue:

“Art. 7. INTENSITÀ DELL'INDENNIZZO

L'intensità dell'indennizzo è fissata, ai sensi dell'art. 25, par. 11, Reg. (UE) n. 2472/2022, nella misura dell'80% degli importi ammessi per compensare le perdite del valore della produzione causate dalla distruzione delle produzioni; tale percentuale è elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali (All. 1, tab. n. 3). Dagli importi ammissibili saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea, ovvero in virtù di polizze assicurative relative agli stessi danni indennizzabili.

L'intensità dell'indennizzo sarà proporzionalmente ridotta tra gli aventi diritto nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie complessivamente disponibili, così come individuate nell'art. 3 del presente bando, non consentano di ristorare integralmente il danno da questi subito; eventuali integrazioni dei contributi spettanti potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 25, par. 10 Reg. (UE) n. 2472/2022, gli indennizzi spettanti saranno ridotti del 50%, ad esclusione di quei beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa per i rischi climatici statisticamente più frequenti nella Regione, a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione.

L'indennizzo alle imprese agricole oggetto del presente bando, a cura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, è in corso di notifica presso la Commissione Europea.

Art. 8. INTERVENTI FINANZIABILI

I danni indennizzabili sono quelli relativi alla perdita del valore della produzione, quale conseguenza diretta dell'evento calamitoso oggetto del presente bando.

Si considera perdita del valore della produzione la riduzione calcolata quale differenza tra i valori riportati come nelle successive lettere A e B:

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

A. *la media del valore della produzione pari al volume di affari (vedasi nota 3 all'articolo 6 del presente bando) conseguito in ciascuno dei tre o cinque anni precedenti l'avversità, escludendo in quest'ultimo caso il valore più basso e quello più elevato;*

B. *il valore della produzione pari al volume di affari conseguito nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica o nel successivo anno 2021 (in funzione del particolare ordinamento colturale praticato nell'azienda agricola).*

Il danno indennizzabile (perdita di reddito) sarà pertanto determinato dalla differenza dei valori A – B.

Il volume d'affari è quello dichiarato fiscalmente per ciascuno degli anni computati nell'operazione di sottrazione di cui sopra, al netto dei volumi d'affari riferibile alle produzioni zootecniche.

Le imprese in regime di esonero IVA (volume d'affari pari o inferiore a € 7.000,00) per il calcolo della perdita del valore della produzione, con riferimento alle annualità precedenti alla calamità possono utilizzare, gli indici delle Produzioni Standard della Regione Sardegna del PSR Sardegna 2014/2020 (All. 1, Tab. n. 2). Fermo restando che qualora la sommatoria dei redditi lordi standard riferibili all'ordinamento aziendale praticato risulti superiore al valore di € 7.000,00 annui, la dimostrazione della perdita del valore della produzione dovrà essere documentata esclusivamente a mezzo delle autofatture rilasciate dagli acquirenti.

Laddove una PMI sia stata costituita da meno di tre anni dalla data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso, in luogo del valore della produzione si farà riferimento alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media, delle medesime dimensioni del richiedente, operante in ambito regionale utilizzando i suddetti indici delle Produzioni Standard della Regione Sardegna (All. 1, Tab. n. 2).

La perdita di reddito comunque calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa della calamità naturale in argomento; si precisa che a tale importo (perdita di reddito + eventuali ulteriori spese) saranno detratti i costi che si sarebbero dovuti ordinariamente sostenere in assenza della calamità quali, a titolo puramente esemplificativo, costi per le concimazioni, trattamenti e raccolta non effettuate in ragione dell'accadimento avverso.

Si precisa infine che, in sede di effettuazione dei controlli previsti dal successivo art. 11, le perdite del valore della produzione dichiarate dovranno essere comunque dimostrate mediante esibizione di fatture o con documenti contabili aventi forza probante equivalente”.

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

2. **DI SOSPENDERE** l'acquisizione delle domande sulla piattaforma informatica al fine di permettere l'adeguamento del rispettivo modulo alle modifiche riportate nella presente determinazione;
3. **DI PROROGARE** il termine di presentazione delle domande fino alle ore 12:00 del 15.01.2024;
4. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna sezione amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti e nella rete telematica interna.
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia Laore Sardegna.
6. **DI INVIARE**, per conoscenza, copia del presente atto all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna.
7. **DI COMUNICARE** le modifiche alla scheda relativa al procedimento del bando di cui alla determina D.S. Indennizza in Agricoltura n. 1632 del 22.11.2023, così come modificata con Determina del medesimo D.S. n. 1653 del 27.11.2023, all'URP per l'inserimento all'interno dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) Regionale;
8. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Commissario Straordinario dell'Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore del Servizio

Giuseppe Aresu